

Tipologia:	<b>LAVORO</b>			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	<b>2003511</b>	Data:	<b>10.03.2011</b>	
Oggetto:	<b>LAVORO NEWS 003/2011</b>			

## LAVORO NEWS 003/2011

### FESTIVITA' DEL 17 MARZO 2011 – CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI

Come è noto in occasione della ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia il Consiglio dei Ministri con D. L. n° 5 del 22 febbraio 2011 ha stabilito che, con riferimento esclusivo all'anno 2011, la giornata del 17 marzo venga considerata festa nazionale.

Il Governo, nell'intento di evitare ulteriori aggravii a carico della finanza pubblica e delle imprese private ha previsto con il suddetto decreto (applicabile sia ai lavoratori del settore pubblico che a quelli del settore privato), che gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali già applicati alla festività del 4 novembre si attribuiscono, in sostituzione, alla nuova festività nazionale.

A tal riguardo si rammenta che la disciplina inerente le festività della Repubblica Italiana e, quindi, anche quella del 4 novembre, si rinviene nelle leggi n°260/49 e n°54/77. Tali norme, nello specifico, al fine di "fronteggiare la crisi economica mediante l'aumento della produttività ed il contenimento del costo del lavoro" hanno, tra l'altro, spostato la ricorrenza di tutta una serie di eventi, ivi compreso il 4 novembre, alla prima domenica del mese di riferimento.

Gran parte dei contratti collettivi, fra cui quello del Commercio, hanno previsto che il lavoratore benefici comunque del trattamento relativo alle festività che coincidono con la domenica e, pertanto, a tali lavoratori si riconosce il diritto di percepire, a titolo di festività appunto, un giorno di retribuzione ulteriore, da sommarsi al normale stipendio mensile.

Ai fini operativi con l'inserimento del nuovo giorno festivo i lavoratori con paga mensilizzata che non effettueranno la prestazione lavorativa il 17 marzo percepiranno la normale retribuzione; invece i lavoratori che fruiscono di retribuzione "ad ore" vedranno comparire nella propria busta paga relativa al mese di marzo un emolumento pari ad 1/6 dell'orario settimanale, comprensivo della retribuzione globale di fatto, con gli eventuali elementi accessori. In ogni caso, nella sezione presenze del Libro unico del lavoro sarà registrata l'assenza per giorno festivo.

Al contrario, nell'ipotesi di regolare svolgimento della prestazione lavorativa, oltre al normale trattamento economico, comprensivo di tutti gli altri elementi accessori, sarà dovuta anche la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva per il lavoro festivo. Infatti, qualora la prestazione lavorativa si protragga oltre il normale orario, il lavoratore avrà diritto allo straordinario maggiorato della percentuale festiva e, nell'ipotesi di lavoro notturno, si applicherà la maggiorazione prevista per il lavoro notturno festivo.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà per il datore di lavoro l'applicazione da parte del personale ispettivo delle DPL di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 154 e 929 euro.

È appena il caso di sottolineare che l'istituzione della nuova festività nazionale non modifica l'applicazione della vigente disciplina da applicarsi nell'ipotesi in cui eventi quali malattia, maternità, infortunio, congedo parentale, ecc., si verificano durante una festività.

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

## **IPOTESI DI ACCORDO RINNOVO DEL CCNL COMMERCIO**

Il 26 febbraio è stata siglata l'ipotesi di accordo finalizzata al rinnovo del CCNL nel Commercio, ipotesi che prevede una serie di modifiche alla disciplina relativa al trattamento economico dei primi tre giorni di malattia e modifiche all'ammontare complessivo dei permessi individuali correlati all'anzianità di servizio.

L'ipotesi di rinnovo del CCNL del 26 febbraio 2011 introduce la gradualità nel monte ore dei permessi individuali correlandoli all'anzianità di servizio e modifica il trattamento economico del periodo di carenza concedendo:

- l'integrazione al 100% della retribuzione solo nei primi due eventi di malattia dell'anno solare;
- l'integrazione al 50% della retribuzione nel terzo e nel quarto evento dell'anno solare;
- nessuna retribuzione a partire dalla quinta malattia dell'anno solare.

Tale disciplina non viene applicata nelle ipotesi di malattia con prognosi iniziale di almeno 12 giorni, ricovero ospedaliero, emodialisi, trattamento di day hospital, sclerosi multipla o progressiva e qualsiasi patologia curata con terapie salvavita.

L'ipotesi di che trattasi inoltre, ha previsto degli aumenti retributivi a decorrere dall'1.1.2011, prevedendo l'erogazione degli arretrati con la retribuzione di marzo p.v.. Il testo dell'ipotesi di accordo è scaricabile dal sito [www.dplmodena.it](http://www.dplmodena.it)

### **Riferimenti:**

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolari prot. N°2039/2010;**

**D.L n° 5/2011.**

**Ipotesi di accordi rinnovo del CCNL**